



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Esercizio della responsabilità genitoriale, competenza, residenza abituale al momento della domanda, accertamento nel caso di trasferimento prossimo all'instaurazione della controversia

In merito all'individuazione del giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e ss., va confermato che in materia di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda; a tale accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze. Ciò posto, nel caso in cui il trasferimento del minore e il conseguente cambio di residenza sia avvenuto in un momento particolarmente prossimo all'instaurazione della controversia, occorre preliminarmente verificare che il trasferimento stesso non sia stato preordinato solo a distogliere il procedimento dal suo giudice naturale, ma al contrario che si tratti di un mutamento attuato con l'intento di una stabilizzazione e sul presupposto della sopravvenuta inidoneità alla permanenza della precedente residenza perché non più conforme all'interesse dei minori. Al riguardo, va precisato che, in

*relazione al luogo di residenza abituale, non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore.*

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima si veda Cass. 15835/2021 e all'ultima Cass. 21750/2012 e 2715:3/2017.

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.5.2022, n. 17089**

*...omissis...*

#### Rilevato

Con ordinanza del 20.10.2020 il Tribunale di Varese proponeva d'ufficio richiesta di regolamento di competenza, ex art. 45 c.p.c., contestando la competenza attribuitagli dal Tribunale di Reggio Calabria in merito al procedimento RG ---, promosso originariamente da O.D., per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli minori O.A. ed Oc.An., e successivamente riassunto dinanzi al Tribunale di Varese.

La dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Reggio Calabria scaturiva dal fatto che la sig.ra C., in data di --- antecedente all'instaurazione del giudizio, risalente al 16.04.2020, a seguito dell'ultima aggressione violenta avvenuta in data 02.04.2020, aveva deciso di trasferirsi con i figli minori a ---, luogo natio dove poteva ancora contare sul sostegno affettivo ed economico della famiglia d'origine. Tuttavia, nelle more della pronuncia di incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria, la sig.ra C. si trovava temporaneamente a dimorare presso la casa degli zii in ---, in attesa di trovare definitiva sistemazione a --- e qui trasferire la residenza sua e dei figli. Tale ultima circostanza portava il Tribunale di Reggio Calabria a dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Varese.

Il Tribunale di Varese, con ordinanza emessa il 20.10.2020, sollevava conflitto di competenza ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c., rilevando che, mentre l'allontanamento della sig.ra C. era giustificato dall'esigenza di allontanare se stessa e i minori dai continui e violenti litigi che turbavano gravemente il contesto familiare e costituiva pertanto una decisione stabile e tendenzialmente definitiva, la residenza a --- rispondeva a una mera esigenza transitoria in attesa del definitivo trasferimento a ---. Pertanto riteneva che esclusa la possibilità di considerare ancora residenza abituale Reggio Calabria per l'impossibilità di ricostituire ivi un ambiente familiare corrispondente all'interesse dei minori non poteva, per altro verso, affermarsi la propria competenza per essere la residenza a --- una residenza transitoria.

La sig.ra C. ha presentato memoria.

#### Ritenuto

Questa Corte ha recentemente confermato il suo orientamento in merito all'individuazione del giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e ss., affermando che "In materia di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda", a tale accertamento "concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze" (Cass. n. 15835/2021). Nel caso di specie, in cui il trasferimento dei minori e il loro conseguente cambio di residenza è avvenuto in un momento particolarmente prossimo all'instaurazione della controversia da parte del sig. O., occorre preliminarmente verificare che il trasferimento stesso non sia stato preordinato solo a distogliere il procedimento dal suo giudice naturale, ma al contrario che si tratti di un mutamento attuato con

l'intento di una stabilizzazione e sul presupposto della sopravvenuta inidoneità alla permanenza della precedente residenza perché non più conforme all'interesse dei minori. Questa Corte infatti aveva già avuto modo di precisare che, in relazione al luogo di residenza abituale, "non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore" (Cass. 21750/2012; n. 2715:3/2017).

Alla luce di quanto rilevato nell'ordinanza dal Tribunale di Varese, ovvero con riferimento alle circostanze per cui: a) la sig.ra C. ha allontanato i figli dalla residenza paterna in modo "non ingiustificato" (dato supportato anche dalle pervenute relazioni del centro antiviolenza della zona a cui la madre si è rivolta prima di trasferirsi); b) ha agito in modo da far ragionevolmente presumere la volontà di stabilirsi in modo duraturo nella nuova dimora a --- (trasferimento residenza, ricerca di stabilizzazione della posizione lavorativa, inserimento dei figli nel contesto sociale del luogo, non solo frequentando la scuola ma anche le attività sportive e l'oratorio); c) dalle relazioni dei servizi sociali risulta che i minori, grazie anche al sostegno affettivo della famiglia materna, godono di una ritrovata serenità ed equilibrio; d) il Tribunale di Varese ha disposto l'iscrizione dei figli alla scuola del luogo ed ha individuato come riferimento per la pianificazione e il monitoraggio delle visite paterne ai minori i Servizi Sociali del comune di ---, vi è ragione di ritenere che, al momento della proposizione della domanda di affidamento mentre Reggio Calabria non poteva costituire più la residenza abituale familiare, se non a costo di un grave nocumento per la serenità e la crescita dei minori, --- si avviava ad essere per i minori il possibile centro delle loro relazioni affettive e sociali e dei loro interessi e nel corso del giudizio ha assunto il connotato di un luogo di residenza abituale sia pure in una fase di stabilizzazione. Su questi presupposti va esclusa sia la competenza del Tribunale di Reggio Calabria che del Tribunale di Varese mentre deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia.

PQM

Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Pavia. Dispone che in caso di pubblicazione o diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e i dati identificativi delle parti.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

